

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI CASTELMEZZANO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 15 del 29.07.2026)

Indice

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	7
Articolo 8 – Definizione agevolata omessi/insufficienti versamenti	7
Articolo 9 - Pubblicità ed efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, del Comune di Castelmezzano dovute al 31/12/2025.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- a) Imposta municipale propria (IMU);
- b) Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- c) sanzioni per violazioni al codice della strada;
- d) proventi da concessioni e locazioni;
- e) canone unico patrimoniale.

2. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie, fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100% ;
- ☐ sanzioni amministrative patrimoniali nel caso di canone unico patrimoniale;

4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30/09/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, preferibilmente con modalità telematiche o altra modalità indicata sul sito dell'Ente, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili secondo le modalità predisposte dal competente servizio comunale.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro un termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, definite secondo i criteri di cui all'art. 5, e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. L'istanza di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 va inviata direttamente al concessionario e deve essere effettuata entro il 30/09/2026.

Il servizio tributi pubblicherà sul sito del Comune di Castelmezzano una tabella riepilogativa in cui saranno individuati i periodi di imposta affidati al concessionario.

Per i carichi affidati al concessionario sono dovute le somme a titolo di capitale, le somme maturate a titolo di spese della riscossione, le spese per le procedure esecutive e cautelari e le spese di notificazione e gli interessi con esclusione delle sanzioni.

Per la definizione agevolata delle somme affidate al concessionario, il contribuente potrà accedere al portale esclusivamente tramite SPID. Il Comune di Castelmezzano renderà disponibile il link di accesso al sito del concessionario sul proprio portale istituzionale.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/10/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile e bimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 6 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 6 rate bimestrali;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: 9 rate bimestrali;
 - per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 12 rate bimestrali;
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tardivo se non effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza della rata.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento per i debiti riferiti al periodo indicato all'art.1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 – Definizione agevolata omessi/insufficienti versamenti

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno omesso o versato parzialmente le somme dovute a titolo di TARI e IMU per gli anni d'imposizione non ancora accertati, dal 2021 al 2025. Tale facoltà può essere esercitata anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa/imposta e interessi, con l'esclusione delle sanzioni.
2. Il debitore deve manifestare al Comune, entro il 31/10/2026, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, rendendo apposita dichiarazione secondo le modalità indicate sul sito dell'Ente e previa acquisizione del prospetto delle somme definibili. Con la manifestazione di volontà il debitore può indicare il numero di rate con cui assolvere il pagamento, in base a quanto stabilito dall'articolo 5.

3. L'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché la ripartizione rateale accordata.
4. Il pagamento delle somme è effettuato:
 - entro il 31/01/2027, se in un'unica soluzione;
 - entro i termini comunicati dal Comune, in caso di pagamento rateale.
5. Il mancato pagamento dell'unica o di una delle rate, entro i termini fissati, determina la decadenza dalla definizione agevolata ed autorizza il soggetto attivo al recupero coattivo delle somme.

Articolo 9 – Pubblicità ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castelmezzano, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.